

Inaugurazione dell'Anno Giudiziario Militare

Anno Giudiziario 2021



*Intervento del
Procuratore Generale Militare delle Repubblica
presso la Corte Militare di Appello*

Marco DE PAOLIS

Roma, 26 febbraio 2021

MARCO DE PAOLIS

Procuratore Generale Militare presso la Corte Militare di Appello

INTERVENTO

del PROCURATORE GENERALE MILITARE

*in occasione della inaugurazione
dell'anno giudiziario militare*

Roma – 26 febbraio 2021



PROCURA GENERALE MILITARE DELLA REPUBBLICA
presso la CORTE MILITARE di APPELLO di ROMA

*Ill.mo Signor Presidente
della Corte Militare di Appello*

in ossequio alla delibera del 14 gennaio u.s. del Consiglio della Magistratura Militare, e raccogliendo il Suo cortese invito a far pervenire presso il Suo Ufficio il testo dell'intervento che sarebbe stato pronunciato nel caso fosse stato possibile effettuare l'udienza plenaria, trasmetto alla S.V. il contributo della Procura Generale Militare di Appello in ordine al bilancio delle attività svolte dagli Uffici requirenti militari di primo e secondo grado nel corso dell'anno passato.

Colgo l'occasione per porgere un sentito saluto a tutte le Autorità civili e militari alle quali si avrà il piacere di far pervenire questo scritto e, in particolar modo, al Signor Ministro della Difesa, ringraziandolo per la costante attenzione dedicata alla giustizia militare.

Parimenti, i ringraziamenti vanno anche alle autorità di vertice delle Forze Armate e delle forze di Polizia per la cooperazione efficacemente realizzata, così come a quelle delle altre magistrature e ai rappresentanti della Avvocatura dello Stato e del libero Foro, insieme agli avvocati dei tanti fori italiani, che con la loro attività contribuiscono in modo determinante al raggiungimento del nostro scopo di giustizia.

Un saluto altrettanto sentito è diretto a tutti i colleghi magistrati militari, requirenti e giudicanti, ai giudici d'arma che compongono i nostri colleghi giudicanti e ai colleghi del mio Ufficio per la preziosa attività svolta; mentre un ringraziamento particolare va

al Personale civile e militare che in questo anno difficile e complesso per la nota emergenza sanitaria, con scrupolo e senso del dovere ha assicurato il servizio di giustizia affidato a questo Ufficio. In questo senso, ringrazio anche i rappresentanti delle organizzazioni sindacali con i quali abbiamo positivamente condiviso lo sforzo comune, teso ad affrontare la difficile emergenza.

Ringrazio, inoltre, i tre Procuratori Militari di Roma, Napoli e Verona (Antonio Sabino, Stanislao Saeli e Giovanni Barone) dai quali anche quest'anno non è mancato il supporto e la piena collaborazione in ogni aspetto del nostro comune servizio (compresa la realizzazione di questa relazione), nonché coloro che hanno concretamente contribuito a costruirne i contenuti raccogliendo l'invito a segnalare temi e questioni da approfondire; fra essi un grazie particolare ai colleghi Giorgio Giustiniani e Luca Sergio.

Nondimeno, è doveroso un ringraziamento a tutti gli ufficiali di polizia giudiziaria militare – Comandanti di Corpo delle varie Armi e Corpi, e ufficiali e sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza – che hanno collaborato efficacemente alle attività dei pubblici ministeri di primo e secondo grado.

Premessa

Anche quest'anno non si svolgerà la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario militare a causa della nota e purtroppo ineludibile emergenza sanitaria ancora in atto.

Come è intuibile immaginare, essa ha condizionato sensibilmente le attività degli uffici giudiziari militari.

Da un lato, essa ha spostato per diversi mesi l'asse di interesse degli Uffici dal settore giudiziario, determinando un notevole incremento delle attività organizzative rispetto a quelle prettamente giudiziarie, in dipendenza di una complessa e vasta produzione normativa transitoria e di emergenza, spesso di difficile interpretazione e applicazione. Tra gli aspetti più rilevanti toccati dalla legislazione di emergenza si

segnala senz'altro la netta modifica dell'assetto organico e funzionale degli uffici, giacché l'applicazione della modalità lavorativa dello *smart working* e delle attività c.d. "a distanza" nei settori giudiziari e amministrativi ha comportato effetti pratici di grande impatto nelle segreterie e nelle cancellerie, richiedendo uno sforzo considerevole per tutti: dirigenti, magistrati e personale amministrativo e giudiziario.

Dall'altro, poi, ha sensibilmente ridotto le attività nel loro complesso, anche a causa delle sospensioni delle udienze e dei termini.

Lo spostamento dell'asse di interessi verso le questioni sanitarie e verso tutto ciò che ad esse si lega, ha riguardato ogni settore del Paese e delle Istituzioni. Conseguentemente, gli effetti (non positivi) di esse – vale a dire il minore spazio di attenzione che si è determinato quale effetto della necessità di fronteggiare le emergenze – ha inevitabilmente comportato anche il rallentamento o la sospensione di varie attività e iniziative riguardanti la giustizia militare.

In particolare, occorre registrare la battuta d'arresto della proposta di legge presentata dall'On. le Aresta, per la riforma del codice penale militare di pace. Essa, se pure avviata con cura ed attenzione, non ha avuto ancora concreti sviluppi ed è forte e sentito l'auspicio che la contingente situazione politico istituzionale possa favorirne il positivo cammino.

Si ha, peraltro, notizia di altre importanti iniziative di riforma legislativa in materia penale militare in un settore particolarmente delicato e abbisognevole di intervento da parte del legislatore. Si tratta della possibile introduzione dei reati di violenza e molestie sessuali nel codice penale militare di pace. Su questo tema, peraltro, ritornerò in seguito, esaminando il settore che riguarda queste fattispecie.

L'auspicio, evidentemente, è che si possa sbloccare la situazione di stallo normativo in cui la giustizia militare versa ormai da troppo tempo e che si possa passare ad una fase realmente aderente ai tempi e, soprattutto, alle reali e importanti necessità del mondo militare. Tra le quali vi è senza dubbio anche la giustizia militare.

D'altronde, se la sicurezza interna ed esterna del nostro Paese passa inevitabilmente attraverso le nostre Forze Armate, nonché da quell'insieme di Forze di Polizia che hanno conservato la militarità dello stato dei propri appartenenti, il primario interesse pubblico al corretto ed efficiente funzionamento di tali vitali apparati non può certamente trascurare anche quel settore della giustizia che di essi si occupa approfonditamente, vale a dire la giustizia militare.

In questa prospettiva, occorre ricordare che il servizio reso alla collettività dagli uffici giudiziari militari, seppure di contenute proporzioni (e sicuramente molto al di sotto di ciò che potrebbe essere svolto dalla magistratura militare) continua a costituire un servizio rapido ed efficiente, e che risponde appieno a tutte le esigenze che sono demandate alle sue attribuzioni.

1. La Procura Generale Militare di Appello

1.1. *Attività giudiziarie*

Come è agevole considerare, l'attività giudiziaria della Procura Generale Militare presso la Corte Militare di Appello nel corso dello scorso anno 2020 – al pari di ogni altro ufficio giudiziario in Italia – ha subito una sensibile contrazione dovuta alla sospensione delle udienze e di alcune attività di indagine.

Tuttavia, a considerare i dati statistici è agevole constatare come tale flessione abbia riguardato essenzialmente soltanto la partecipazione alle udienze ma non gli altri settori delle attività.

addirittura si è registrato un sensibile aumento delle impugnazioni (che sono più che raddoppiate rispetto all'anno precedente), mentre il numero delle attività di trattazione di affari ed esecuzioni penali è diminuito in misura minima, lasciando sostanzialmente inalterato il quadro generale.

Circa l'attività relativa alle sentenze emesse in primo grado dai tribunali militari (collegi di tribunale, giudici dell'udienza preliminare e giudici delle indagini preliminari) anche quest'anno si è registrato un dato sostanzialmente positivo, atteso che la percentuale di conferma (integrale e parziale) dell'accusa nei giudizi di secondo grado (cioè in appello) è rimasta abbastanza elevata.

Le questioni di diritto maggiormente significative hanno riguardato, anche quest'anno, soprattutto le questioni di giurisdizione, con riferimento al riparto di competenza con il giudice ordinario. La duplice esigenza – più volte segnalata in passato in ogni sede - di pervenire, da un lato, ad una chiarificazione in materia (da un punto di vista giurisprudenziale) e dall'altro ad una riforma normativa che restituisca razionalità ad una disciplina normativa che ha da troppo tempo perduto significato e ragionevolezza, non è stata ancora soddisfatta.

Permangono, dunque, incertezze e duplicazioni di procedimenti e processi con inevitabili conseguenti diseconomie e disagi che, si auspica, possano essere superati. Sotto il profilo giudiziario, si segnala la pendenza di un importante processo per omicidio fra militari (che ha avuto anche una notevole risonanza mediatica) che costituisce una sorta di archetipo della problematicità della situazione cui si è ormai pervenuti. Due lunghe e complesse indagini condotte da pubblici ministeri ordinario e militare sullo stesso fatto, con i medesimi imputati e le medesime parti civili; due processi che, invece di convergere su un unico punto di riferimento, procedono paralleli e distinti senza toccarsi. La Corte di Cassazione risolverà il conflitto proprio fra pochi giorni e il principio di diritto che sarà espresso sarà di sicura utilità per il futuro.

Un'altra materia che è opportuno segnalare nel quadro delle questioni di diritto maggiormente significative che sono emerse nell'ambito dell'attività svolta, riguarda il nuovo istituto della particolare tenuità del fatto. In effetti (come è stato

rilevato da più parti) la circostanza che l'introduzione di questa causa di esclusione della punibilità avesse, nelle intenzioni del legislatore, a principale (se non esclusivo) riferimento i reati comuni, nel quadro di un comprensibile snellimento dei carichi di lavoro della giurisdizione penale ordinaria, pone seri problemi di adattamento al processo penale militare.

La prevalente casistica dei procedimenti penali militari riguarda, in effetti, reati puniti con pene non elevate e sovente reati di pericolo, di guisa che non è infondato ipotizzare che una possibile tendenza ad interpretare in senso troppo ampio l'istituto, eventualmente associata ad una non adeguata considerazione dell'essenziale canone della specialità del diritto penale militare e, in particolare, della funzione che i reati di pericolo e la tutela preventiva ad essi coesistente svolgono nel contesto del diritto penale militare, potrebbe irrualmente portare ad una sorta di depenalizzazione di alcune fattispecie penali militari.

Per questi motivi, l'ufficio di procura generale militare si è particolarmente dedicato alla analisi delle sentenze di merito in tema di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, nella prospettiva di salvaguardare la corretta applicazione delle esigenze sopra rappresentate.

Altre attività

In questo particolare anno, segnato dall'emergenza epidemiologica, l'attività di coordinamento e indirizzo delle procure militari di primo grado da parte della procura generale militare di appello è stata particolarmente significativa. Le attribuzioni enucleate dalla legislazione di emergenza per i Capi di Corte nell'ambito della gestione di tale eccezionale situazione, hanno impegnato questo Generale Ufficio oltre che nella trattazione di essa all'interno del proprio ambito, anche e soprattutto a livello nazionale attraverso la emanazione congiunta con il Presidente della Corte Militare di Appello, di direttive agli uffici di primo grado, in dipendenza dei vari decreti legge via via emanati in materia (fra tutti, il DL 23 febbraio 2020, n. 6 e il DL 8 marzo 2020, n. 11). Peraltro, la peculiarità della giurisdizione militare che si articola sul territorio soltanto su tre sedi, assai lontane fra loro, ha posto particolari problemi alle parti e ai loro difensori, attese le ben note difficoltà e divieti di spostamento fra regioni diverse, determinando ulteriori difficoltà per il regolare svolgimento delle attività giudiziarie.

Pertanto, pur nella considerazione delle singole realtà ed esigenze locali, è stato costantemente perseguito l'obiettivo della uniformità delle procedure e dei provvedimenti da adottare (segnatamente negli uffici di primo grado), allo scopo di pervenire – se possibile – a soluzioni condivise ed uniformi.

L'introduzione della modalità di lavoro agile (o *smart working*) può essere valutata nel complesso positivamente in questo Generale Ufficio, in dipendenza della peculiarità del lavoro giudiziario e amministrativo che ivi si svolge e che – fatta eccezione, ovviamente, per le udienze - in parte può essere svolto anche dal proprio domicilio senza la necessaria presenza in ufficio. Diverso è il caso degli uffici di primo grado ove, le attività di indagine e il necessario rapporto diretto e

continuo fra pubblico ministero e polizia giudiziaria, assistenti giudiziari e parti procedurali rende per lo più indispensabile la presenza fisica negli uffici. Nondimeno, la necessità di disporre materialmente dei fascicoli e quindi di movimentare considerevoli volumi di carte non favorisce certamente questa modalità di lavoro.

Nonostante le difficoltà ora evidenziate, le moderne tecnologie di collegamento video telematico hanno consentito di realizzare le previste riunioni di coordinamento con i procuratori militari, favorendo la realizzazione di utili e proficui confronti sui principali temi giudiziari ed organizzativi.

Fra di essi merita di essere segnalato quello delle intercettazioni telefoniche ed ambientali.

In effetti, su questo settore vi è da evidenziare un assai rilevante problema che pone serie difficoltà alla possibilità di applicare integralmente alla giustizia militare la recente riforma in tema di intercettazioni.

Infatti, le complesse attività che tale riforma prevede su questo tema non possono attualmente essere svolte dalle procure militari (o, quanto meno, nella loro gran parte) a causa della mancanza di ogni possibile previsione applicativa alla nostra giurisdizione, soprattutto per quel che riguarda locali, mezzi strumentali informatici, sistemi e *software* e, non da ultimo, personale adeguatamente formato.

Pertanto, fino a che non sarà reso disponibile un Sistema informatico operativo a somiglianza di quello adottato dalla magistratura ordinaria per la digitalizzazione e securizzazione delle intercettazioni, le procure militari non potranno far altro che richiedere la collaborazione di quelle ordinarie per effettuare le operazioni materiali, e provvederanno in proprio, con le modalità pratiche che più riterranno adeguate a garantire la riservatezza dei dati, a consentire ai soggetti titolati l'accesso ai dati disponibili.

1.2. Cooperazione internazionale

Sempre a causa della emergenza epidemiologica non è stato possibile dare seguito alle iniziative intraprese negli anni passati, volte a favorire l'inserimento della magistratura militare fra le componenti giudiziarie europee che figurano nella rete del *Genocide Network* in seno ad EUROJUST¹, l'Agenzia dell'Unione Europea per la Cooperazione nel settore della Giustizia Penale.

In questa prospettiva, si auspica che al termine dell'emergenza o, comunque, alla ripresa delle attività internazionali si possano riprendere la fila del discorso avviato due anni fa e sfruttare efficacemente le potenzialità racchiuse in seno alla giurisdizione speciale militare che, in Italia, è depositaria di una considerevole esperienza giudiziaria in tema di diritto umanitario di guerra, che ben potrebbe essere sfruttato per le esigenze proprie del *Network*, nonché a beneficio dell'immagine internazionale del nostro Paese in tale contesto sovranazionale.

¹ *European Union Agency for Criminal Justice Cooperation*

Sotto altro profilo va osservato come sarebbe auspicabile un coinvolgimento degli organi requirenti militari anche in altri organismi penali sovranazionali. Proprio pochi giorni fa è stato pubblicato il D. Lgs 2 febbraio 2021 n. 9, recante “*Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea <<EPPO²>>*”. Questa c.d. Procura europea, istituita da venti Stati membri con il Regolamento (UE) 2017/1939 del 12 ottobre 2017, diventerà ora operativa nel versante delle indagini sui reati che determinano una lesione degli interessi finanziari dell’Unione, attraverso una qualsiasi condotta fraudolenta idonea a realizzarli.

In proposito, non può non rilevarsi da un lato che, in ambito EU, nel settore “Difesa”, si è ormai raggiunto il più elevato standard di integrazione - caratterizzato, ad esempio, dall’adozione dello strumento comune della PeSCO (*Permanent Structured Cooperation*), previsto dagli articoli 42.6 e 46 e dal Protocollo 10 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TUF) e, con esso, dalla posizione di primo piano raggiunta dalle nostre Forze Armate nella politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) e, nondimeno, dal ruolo leader faticosamente conquistato dalle aziende italiane dell’industria militare; dall’altro deve prendersi atto che, proprio in questo stesso ambito, probabilmente non si considera con sufficiente attenzione il contributo concreto che potrebbe essere offerto all’integrazione giudiziaria in ambito UE dagli organi requirenti della giurisdizione militare.

In questo contesto, vale la pena di sottolineare come purtroppo non solo si trascura una futura prospettiva volta a delineare una Procura militare europea che potrebbe concretamente operare, ad esempio, nell’ambito delle operazioni militari internazionali e nella quale ben si potrebbe sfruttare la non comune esperienza maturata dagli organi giudiziari militari italiani; ma, oltretutto, si tiene incomprensibilmente fuori da qualsiasi contatto con la nuova realtà dell’ EPPO, della Procura europea, un rappresentante della magistratura requirente militare.

In realtà, il vasto (e indefinito) catalogo di condotte fraudolente idonee a ledere gli interessi finanziari dell’Unione e dunque idonee ad essere oggetto di indagini dell’EPPO, ben comprende anche indagini su reati militari, (tra i quali è doveroso menzionare quello di collusione in frode al fisco) inteso nel senso più ampio e comprensivo anche degli interessi finanziari dell’Unione) o, comunque, indagini su fatti involgenti interessi militari in senso lato (comprensivi, ad esempio, anche di quelli idonei a compromettere le potenzialità dell’industria militare nazionale e dell’intera integrazione europea nel settore).

1.3. Personale e logistica

² *European Public Prosecutor Office.*

In ordine al personale dell'ufficio deve essere formulata una certa apprensione per il prossimo futuro, atteso che le scoperture di organico del personale civile attualmente esistenti non sono state ancora ripianate e, dal momento che ad esse se ne aggiungeranno altre a breve termine, vi è il fondato timore che la situazione possa ulteriormente peggiorare.

Si rinnova ancora, pertanto, l'auspicio per un intervento rapido ed efficace del Ministero della Difesa, in particolare della Direzione Generale per il Personale Civile, che è già stata formalmente richiesta di provvedere.

2. Le Procure Militari della Repubblica – le attività

2.1. Le statistiche giudiziarie

I valori numerici delle statistiche degli uffici requirenti di primo grado sono sostanzialmente analoghi a quelli dell'anno precedente quanto alla fase delle indagini (nonostante le già evidenziate sospensioni di attività dovute all'emergenza epidemiologica), mentre sono ovviamente in netta diminuzione per tutto ciò che concerne le udienze, a causa della sospensione di esse per quattro mesi (che corrispondono ad un terzo del tempo normalmente dedicato a tale attività).

In effetti, circa le registrazioni dei *procedimenti* sui registri mod. 21 e 44 (cioè, noti e ignoti) si è passati da 1585 iscrizioni del 2019 a 1557 effettuate nel corso nel 2020 (con un leggero decremento del 1,7%); mentre, considerando il quadriennio 2017-2020, l'aumento è stato pari al 12,9 % circa.

Più nel dettaglio, con riferimento alla comparazione del numero dei *procedimenti iscritti dai singoli uffici*, le proporzioni dei valori comparate fra loro, non offrono nel complesso variazioni percentuali significative rispetto alle annate precedenti:

| | 2019 | 2020 |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Procura Militare VERONA | Noti: 488 – Ignoti: 77 565 | Noti: 452 – Ignoti 79: 531 |
| Procura Militare ROMA | Noti: 436 – Ignoti: 97 528 | Noti: 409 – Ignoti: 95 504 |
| Procura Militare NAPOLI | Noti: 388 – Ignoti: 99 487 | Noti: 444 – Ignoti 78: 522 |
| | 1585 | 1557 |

Relativamente, invece, al numero dei *reati militari* iscritti nei suddetti registri, la tendenza rilevata nel triennio 2017 – 2019 ci indica un aumento del 16,8 %, essendo passati da 1641 dell’anno 2017 al numero di 1917 reati iscritti nel corso del 2020 nelle tre procure militari di primo grado.

Le fattispecie di reato militare maggiormente ricorrenti sono costituite dal complesso dei *reati contro il servizio e la disciplina militare* (1179), cui fanno seguito i *reati contro il patrimonio o l’amministrazione militare* (477) e quelli *contro la persona* (227). I primi sono ancora in sensibile aumento percentuale rispetto al passato, giacché per essi si registra un aumento pari al 6,9 % rispetto ai valori dell’anno 2019 (+ 28,9 % rispetto al precedente anno 2018).

| | 2019 | 2020 |
|---|------|------|
| Reati contro la persona | 220 | 227 |
| Reati contro il servizio e la disciplina militare | 1097 | 1179 |
| Reati contro il patrimonio e l’Amministrazione militare | 541 | 477 |
| Altri reati | 32 | 34 |
| Totale | 1890 | 1917 |

Esaminando più nel dettaglio le statistiche, è possibile rilevare come (analogamente all’anno precedente), al primo posto fra i reati iscritti più frequentemente figurino le fattispecie di “*distruzione o deterioramento di cose mobili militari*” (474), seguite da quelle di “*truffa*” (277), di “*violata consegna*” (143) e di “*diffamazione*” (134).

Circa, invece, i reati militari che sono pervenuti a giudizio avanti agli organi giudicanti di primo grado, a seguito di richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero (così come nell’anno passato), al primo posto si registra il reato di “*truffa in danno dell’Amministrazione militare*”; poi, a seguire, quelli di “*violata consegna*”, di “*insubordinazione con minaccia o ingiuria*”, di “*disobbedienza*”, di “*simulazione di infermità*”, e via seguitando.

IMPUTAZIONI più frequenti nei processi di 1° GRADO - 2020

| ARTICOLO | TOTALE |
|---|----------------|
| Art. 234 - Truffa | 45 (2019 → 92) |
| Art. 120 - Abbandono di posto o violata consegna | 37 (2019 → 81) |
| Art. 189 - Insubordinazione con minaccia o ingiuria | 37 (2019 → 49) |
| Art. 173 - Disobbedienza | 27 (2019 → 43) |
| Art. 159 - Simulazione di infermità | 23 (2019 → 31) |
| Art. 148 – Diserzione | 12 (2019 → 28) |
| Art. 196 - Minaccia o ingiuria a un | 16 (2019 → 24) |

| | |
|------------------------------|----------------|
| inferiore | |
| Art. 227 - Diffamazione | 13 (2019 → 21) |
| Art. 230 – Furto militare | 16 (2019 → 17) |
| Art. 215 – Peculato militare | 8 (2019 → 15) |

Anche il *numero di appartenenti alle Forze Armate iscritti* nel registro delle notizie di reato è aumentato sensibilmente, giacché dalla cifra di 1431 unità registrate nel 2017 si è passati a quello di 1761 militari iscritti nel 2020 (con una percentuale in aumento pari al 23% rispetto, appunto, al 2017).

L'analisi dei soggetti suddivisi per Forza Armata rispecchia evidentemente la consistenza delle varie Forze Armate, dato che il numero di militari di ciascuna Forza Armata iscritti nel registro delle notizie di reato trova corrispondenza nella maggiore o minore consistenza numerica della forza presente in ciascuna di esse.

Da ultimo, analizzando gli esiti dello svolgimento delle attività di indagine e istruzione dei procedimenti complessivamente trattati³ nell'anno dalle tre procure di primo grado, abbiamo il seguente quadro:

- Percentuale di procedimenti definiti con richiesta di archiviazione: 41 % del totale;
- Percentuale di procedimenti definiti con richiesta di rinvio a giudizio: 15,4 % del totale;
- Percentuale di procedimenti definiti con altro tipo di provvedimento: 5,4 % del totale;
- Percentuale di procedimenti in cui è stata richiesta la proroga o l'autorizzazione a proseguire le indagini: 5,4 % del totale;

2.2. Le indagini

Anche nel corso dell'anno 2020, come in passato, la maggior parte dei procedimenti di più elevato spessore hanno riguardato fattispecie di reato militare contro l'amministrazione militare (truffa e peculato in particolare).

Tra di essi si segnalano (analogamente al passato) fattispecie connesse alle forniture e agli approvvigionamenti, all'uso improprio di automezzi e imbarcazioni, nonché alle frodi (o tentativi di frode) nell'ambito delle selezioni per l'ingresso o l'avanzamento nelle Forze Armate.

A tali casi, poi, si vanno ad aggiungere quali elementi di novità, altre figure particolari di truffa che hanno suscitato un particolare interesse soprattutto per la definizione della loro qualificazione giuridica del fatto.

Si fa riferimento, da una parte, ai casi di svolgimento di attività extraprofessionale non autorizzata dall'Amministrazione, svolta da militari, ancorché fuori dal servizio, laddove tale prestazione di lavoro compiuta nel doloso

³ Intendendosi per "trattati", il numero dei procedimenti pendenti più quelli sopravvenuti nel corso dell'anno. Naturalmente trattasi di procedimenti per "noti" (mod. 21) e "ignoti" (mod. 44).

silenzio del militare impedisca all'amministrazione militare di attivare la procedura che comporta, in casi estremi, anche la decadenza dall'impiego.

Da altra parte, poi, si sono accertate alcune frequenti situazioni (definite nella pratica "simulazioni di idoneità", all'inverso della disciplinata "simulazione di infermità"), riguardanti quei casi in cui il militare – allo scopo di essere dichiarato idoneo al servizio in situazioni in cui, a causa di situazioni invalidanti (come ad esempio l'assunzione di droghe o sostanze stupefacenti) non potrebbe esserlo – riesce con l'inganno o con la compiacenza di taluno ad evitare la prevista dichiarazione di non idoneità al servizio militare ed il successivo procedimento disciplinare. In tali casi, inoltre, il militare con la sua azione fraudolenta riuscirebbe anche a schivare le rilevanti conseguenze economiche negative, correlate a periodi di sospensione o riduzione dello stipendio, che il provvedimento medico legale di inidoneità, invece, comporterebbe. Sotto il profilo del danno erariale, è stato ritenuto che, in questi casi, l'amministrazione militare erogherebbe una retribuzione non dovuta, poiché riguarderebbe soggetti non idonei al servizio e, quindi, non in condizioni di assicurare, in termini di completa efficienza, quella prestazione che l'ordinamento ha diritto di pretendere dal militare.

Di particolare interesse, poi, in quanto fattispecie nuove legate alle situazioni di servizio connesse alla prevenzione dal contagio da Covid-19, sono quelle fattispecie nelle quali sono stati contestati (in specie dalla Procura Militare di Verona) i reati di violata consegna (art. 120 cpmp) e disobbedienza aggravata (art. 173, co. 1 e 2, cpmp) in relazione alla violazione delle disposizioni sulla prevenzione del contagio da COVID-19 da parte di militari in servizio.

Tali fattispecie hanno origine da quelle situazioni in cui - oltre alle sanzioni previste dalle norme stabilite in via generale per tutti i cittadini - sono state emanate specifiche disposizioni dalle autorità militari in merito alle condotte da tenere in caso di pericolo di contagio (isolamento fiduciario, obblighi di controlli medici ecc.)

In particolare, si sono registrati numerosi casi in cui militari hanno violato lo specifico ordine di rimanere isolati in appositi locali, o presso la propria abitazione, in caso di pericolo di contagio (per la riconosciuta positività al Covid- 19 o per aver avuto contatti con persone positive).

In questi casi è stato affrontato, da un lato, il problema della sovrapposizione tra le norme generali e quelle speciali militari (sotto il profilo della violazione delle consegne), e dall'altro, anche quello della disobbedienza agli ordini di porsi in condizione di isolamento; ipotesi quest'ultima, che, ai sensi dell'art. 173 comma 2 c.p.m.p., è punita in maniera molto più grave se commessa "in occasione d'incendio o di epidemia".

Allo stato, infatti, in una prima fase interpretativa, è sembrato corretto contestare sia il reato di disobbedienza (quando sia stato impartito uno specifico ordine comportante l'obbligo di isolamento per il militare), sia la relativa aggravante (che, solo apparentemente obsoleta, trova in questo momento storico una specifica ragion d'essere in funzione del rilevante pericolo che tali condotte possono cagionare in contesti di difesa caratterizzati da stati di stretto contatto e di coabitazione forzata).

Va altresì evidenziato – sempre in questa speciale contingenza da emergenza epidemiologica – come l’attuale normativa preveda, peraltro, anche l’obbligo di essere sottoposti a controlli medici e di isolamento fiduciario da parte dei militari rientrati dai Teatri Operativi Esteri, a prescindere dal concreto sospetto di contagio, la cui violazione è stata qualificata in termini di disobbedienza agli ordini ricevuti.

Di rilievo, da ultimo (anche qui si tratta di casi segnalati dalla Procura Militare di Verona), anche atti di violenza tra coniugi (militari), avvenuti in contesti del tutto estranei al servizio, perché in ambito prettamente domestico. Di essi si farà cenno più avanti.

2.3. Fenomeno del c.d. “nonnismo”

Questo fenomeno, assai diffuso negli anni ottanta e novanta nelle caserme italiane, ha cessato ormai da tempo, fortunatamente, di interessare le nostre Forze Armate.

Pertanto, anche quest’anno non si segnalano dati significativi fatta eccezione per alcune fattispecie in realtà ricadenti più nell’area delle molestie sessuali, nonché per la sopra richiamata pendenza nella fase dell’udienza preliminare di un importante caso di omicidio, risalente però al passato (1999) e, quindi, come tale, non indicativo del fenomeno nel contesto attuale.⁴

2.4 I reati di molestia sessuale

Quello delle relazioni uomo – donna nell’ambito delle Forze Armate è un settore sul quale si concentrano da tempo particolari attenzioni, sia da parte dei vertici stessi dell’amministrazione militare, che da parte della giustizia militare.

In effetti, tra le molte zone nelle quali manca o è insufficiente una appropriata disciplina normativa in ambito militare, quello dei reati riguardanti la sfera sessuale è sicuramente uno dei più rilevanti.

Esigenza sicuramente attuale e urgente, come già più volte segnalato in questa sede.

Non occorre ripetere ancora i motivi – importanti ed urgenti – per i quali è indispensabile provvedere a colmare (presto) la lacuna normativa dei codici militari in ordine a questa materia.

La casistica corrente evidenzia con sempre maggior frequenza la varietà di situazioni che si profilano nella pratica quotidiana, sottolineando in modo sempre più chiaro la necessità di regolamentare un settore della vita di relazione degli

⁴ Si tratta del noto caso “Scieri”, l’allievo paracadutista morto in circostanze controverse nell’estate del 1999 all’interno della caserma Gamerra, all’epoca sede della SMIPAR (Scuola Militare di Paracadutismo). Per tale caso sono contemporaneamente pendenti due procedimenti penali: l’uno presso il Tribunale Militare di Roma (a seguito di avocazione delle indagini da parte di questa Procura Generale Militare) e l’altro presso quello ordinario di Pisa.

appartenenti alle Forze Armate che non riguarda soltanto la sfera individuale e personale delle vittime, ma anche la funzionalità stessa dei reparti. È sempre più evidente dalla conformazione dei casi che si prospettano, come i comportamenti vessatori, violenti o comunque di molestie, incidano non soltanto sulle persone ma anche sulla qualità del servizio che quelle persone – talora anche comandanti di reparti più o meno grandi – devono rendere alla forza armata. Il comportamento di molestia sessuale, che non sempre si esaurisce in un atto che si perfeziona istantaneamente, ma che invece spesso dura nel tempo ripetendosi più volte, finisce anche per turbare ed alterare i rapporti all'interno di un reparto e a incidere sulla corretta funzionalità dei servizi. Soprattutto allorché, come si accennava, la vittima rivesta un sia pur minimo incarico di comando o di responsabilità.

Poiché, peraltro, analogamente a quanto accade nella società civile, esiste una cospicua area “sommersa” di vicende di questo genere, si ritiene indispensabile che l'auspicato intervento del legislatore sia accompagnato da una approfondita ed adeguata attività di formazione del personale militare – compresi i comandanti di corpo – tesa a fornire concrete indicazioni sul modo corretto di interazione in ambito militare, atteso che la peculiarità della vita militare (per sua essenza promiscua ed assai intensa a causa della qualità delle attività da compiere, nonché per la coabitazione collettiva che impone, nelle caserme come nelle navi o nelle operazioni esterne) determina il verificarsi di situazioni complesse nelle quali la suddetta peculiarità di vita, unita alla peculiarità delle funzioni svolte ed a quella non meno peculiare delle relazioni gerarchiche, influisce in modo significativo sull'inquadramento che condotte illecite di questo tipo devono avere.

È evidente che anche questo settore, come gli altri di cui si occupa la legge penale militare, soggiace alla regola della specialità, per tutti quei motivi indicati poc'anzi. Ed è dunque altrettanto evidente che – fino a che la costituzione preveda la giurisdizione militare – non è né logico, né opportuno sottrarre la cognizione di quelle speciali fattispecie al proprio giudice naturale, ossia al giudice speciale.

Venendo, infine, alle fattispecie più interessanti sotto il profilo del diritto penale militare, si segnala – in dipendenza della naturale evoluzione delle relazioni fra militari di diverso sesso, che ha determinato la costituzione di numerose coppie, di fatto o formalmente coniugate - il progressivo delinearsi di situazioni patologiche di violenza a somiglianza di ciò che accade nella società civile. Si tratta evidentemente di reati che avvengono tra coniugi in contesti del tutto estranei al servizio, perché in ambito prettamente domestico.

In tali casi, ferma restando la qualificazione giuridica del fatto come reato militare (trattandosi di fatti di violenza commessi da militare in danno di altro militare), ed esclusa l'applicabilità delle norme a tutela della gerarchia (per l'evidente insussistenza dei requisiti previsti dall'art. 199 c.p.m.p.), il pubblico ministero militare contesta il reato di lesioni personali che, per una peculiarità (forse non immaginata dal legislatore del codice penale militare) è sempre perseguibile d'ufficio. Difatti, l'art. 223 c.p.m.p. prevede che il reato di lesioni è perseguibile d'ufficio, salvo che le lesioni non abbiano avuto durata superiore a dieci giorni e non ricorrano le circostanze aggravanti di cui agli articoli 583 e 585 del codice

penale. Proprio tale ultimo articolo richiama l'art. 577 c.p., che fa riferimento ai fatti commessi “*contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva*”.

Pertanto, e questa costituisce una particolarità degna di nota, in caso di lesioni, anche lievissime, intercorse tra militari coniugi o conviventi o persone legate da relazione affettiva, sussiste la procedibilità d'ufficio del reato militare di lesioni personali, senza alcun potere di scelta, né da parte degli interessati, né da parte del comandante di corpo.

Sul tema, infine, va segnalato che allo stato pendono all'esame delle Commissioni Giustizia e Difesa del Senato in sede riunita due disegni di legge (il n. 1193 e il n. 1478) che riguardano l'introduzione dei reati di molestie e violenza sessuale nel codice penale militare di pace. Anche qui l'auspicio è che tali provvedimenti possano presto tradursi in legge e colmare questa inopportuna lacuna normativa.

2.5. I reati commessi all'estero

Sui reati commessi all'estero, di competenza della Procura Militare di Roma, si registra ormai da tempo un progressivo sensibile calo di episodi. Per l'anno 2020, ciò è sicuramente da mettere in relazione, oltre che al minore impegno dei nostri contingenti militari all'estero nei vari teatri operativi sotto il profilo quantitativo, anche alla situazione pandemica mondiale, che ha evidentemente prodotto i suoi effetti anche sul versante del terrorismo internazionale e sui conflitti esistenti nelle varie aree di crisi.

Complessivamente, nell'anno 2020 sono stati 76 i procedimenti di indagine, di cui:

- n. 29 procedimenti a carico di soggetti noti (mod. 21): - 3 rispetto al 2019;
- n. 6 procedimenti a carico di soggetti ignoti (mod. 44): - 5 rispetto al 2019;
- n. 34 procedimenti per atti non costituenti notizia di reato (mod. 45).

Per quanto riguarda i fatti più gravi, sono stati registrati 10 procedimenti riguardanti aggressioni armate contro militari italiani impegnati in operazioni all'estero.

Permane ancora, intatto e problematicamente irrisolto, il nodo interpretativo legato all'applicabilità del titolo IV del Libro III del codice penale militare di guerra in tempo di pace, unitamente alle carenze normative già più volte segnalate negli scorsi anni.

Come ricordato sistematicamente in passato in occasione di analoghe cerimonie di inaugurazione dell'anno giudiziario, nonché in ogni possibile sede istituzionale, deve essere ancora sottolineato come siano già trascorsi invano ben diciannove anni

dalla introduzione di quelle provvisorie modifiche al codice penale militare di guerra che furono apportate nel 2002 per consentire al nostro Paese di poter inviare il contingente militare in Afghanistan nell'ambito della operazione “*Enduring Freedom*” (OEF), senza che sia intervenuta quella preannunciata “*nuova legge organica sulla materia penale militare*”.⁵

Il “Codice per le missioni all'estero” che pure era stato fin sul punto di essere approvato nel 2010, è rimasto finora nel cassetto e non sembra che a breve possa riprendere il cammino interrotto.

Non resta altro, in questa sede, che segnalare la necessità e l'urgenza di provvedere e sperare in un prossimo legislatore maggiormente attento e consapevole dei delicati problemi che questa situazione di incertezza determina non solo nell'ambito giudiziario, ma che pone soprattutto a carico dei militari che devono applicare le poco chiare e contraddittorie norme attualmente esistenti.

2.6. *Crimini di guerra*

I procedimenti relativi ai crimini di guerra relativi al secondo conflitto bellico mondiale che tanto hanno impegnato le procure militari e i tribunali militari negli scorsi decenni possono considerarsi ormai conclusi.

La pagina giudiziaria lascia ora il posto a quella storiografica e scientifica, in ordine alla quale questo Generale Ufficio è impegnato, sotto varie forme, in molteplici attività di collaborazione con istituti di ricerca, università e altre amministrazioni dello Stato.

In particolare, è proseguita (anche sfruttando la pausa trimestrale del blocco delle attività giudiziarie dovuto al *lock down*) l'attività volta alla sistemazione razionale del vasto archivio digitale relativo ai procedimenti penali per crimini di guerra della seconda guerra mondiale attraverso l'indicizzazione del materiale scansionato. Poiché questa attività suppone un impegno assai ingente per l'enorme mole di documentazione da catalogare e conservare, sono stati avviati preliminari contatti con il Ministero dell'Istruzione e con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria per poter utilizzare, nel primo caso, studenti delle scuole superiori e delle università interessati allo studio della storia; e nel secondo caso, detenuti che potrebbero svolgere attività lavorative di pubblica utilità sociale o culturale. Il risultato dovrebbe portare ad una razionale sistemazione archivistica dei fascicoli riguardanti i crimini di guerra relativi al secondo conflitto bellico mondiale, conservati presso gli archivi dei tribunali militari e che in alcuni casi – anche a causa della vetustà del materiale cartaceo o del cattivo stato di alcuni locali di archivio – corrono il rischio di deteriorarsi irrimediabilmente e di impedirne, quindi, la consultazione a storici e studiosi della materia.

2.7. *Tempi medi di definizione dei procedimenti*

⁵ Così recita l'art. 9 cpmg.

I dati relativi ai tempi medi di definizione dei procedimenti penali militari offrono anche quest'anno un quadro sostanzialmente positivo della giurisdizione penale militare.

Infatti, i tempi necessari per lo svolgimento delle *indagini* sono rimasti sostanzialmente inalterati rispetto al 2019 nonostante la sospensione dei termini e la riduzione delle attività dovute al *lock down*; vale dire, nove mesi e mezzo per i procedimenti definiti con le richieste di rinvio a giudizio, e quattro mesi per quelli definiti con decreto di archiviazione.

tempi medi per le richieste di rinvio a giudizio ¶ ¶ tempi medi per le richieste di archiviazione

| tempi medi per le richieste di rinvio a giudizio | | tempi medi per le richieste di archiviazione | |
|--|--------------------|--|-------------------|
| anno 2019 | anno 2020 | anno 2019 | anno 2020 |
| 8 mesi e 9 giorni | 9 mesi e 16 giorni | 4 mesi e 1 giorno | 4 mesi e 2 giorni |

Sotto altro profilo, poi, anche i tempi medi di definizione dei *processi* in primo grado appaiono in chiave abbastanza positiva (tenuto conto dei rinvii dovuti al Covid-19) giacché si attestano in un periodo temporale di 2 anni, 8 mesi e 16 giorni (nella media nazionale).

2.8. Esecuzione penale

I dati relativi alla esecuzione penale riflettono evidentemente quelli delle altre attività giudiziarie, di guisa che – anche per la peculiarità dei reati militari ordinariamente consumati, che sono di piccola/media gravità – sono decisamente bassi e privi di concreta significazione.

3. Le Procure Militari della Repubblica – l'organizzazione degli Uffici

3.1. Gli immobili e la logistica

La situazione degli immobili degli uffici giudiziari militari, e di quelli requirenti in specie, può considerarsi nel complesso soddisfacente.

La sede di Verona ha ultimato – con la collaborazione dell'Esercito – la predisposizione dell'ampliamento dei locali da destinare ad uffici, grazie alla dismissione di un edificio adiacente all'immobile sede degli uffici giudiziari militari del nord, e attualmente dunque i nuovi uffici sono operativi e garantiscono una efficiente destinazione d'uso con relativa massima soddisfazione del personale e del pubblico.

Nella sede di Roma di primo grado, invece, resta sempre ancora aperta la questione relativa alla destinazione della caserma Manara, ove hanno sede gli uffici giudiziari militari di primo grado. Come è noto, la giustizia ordinaria rappresenta da tempo l'esigenza di acquisire l'intero edificio all'interno del quale – in minima parte – hanno anche sede la procura militare e il tribunale militare di Roma.

È altrettanto noto come la giustizia militare – con ciò manifestando senso di responsabilità istituzionale – abbia già da tempo accordato la propria disponibilità ad accollarsi il sacrificio di un gravoso spostamento (peraltro, da praticarsi dalla tradizionale sede storica del principale ufficio giudiziario militare nazionale). Orbene, nel sottolineare in questa Sede, ancora una volta, come la giustizia militare abbia particolarmente a cuore le esigenze funzionali della consorella ordinaria, allo stesso tempo tuttavia non si può che evidenziare che tale disponibilità deve inquadarsi entro il rispetto delle medesime esigenze di funzionalità.

Questo significa evidentemente che qualsiasi decisione dovesse adottarsi, dovrà salvaguardare l'integrale continuità del servizio.

3.2. Il personale

Le dotazioni organiche degli uffici requirenti sono complessivamente buone in rapporto agli attuali carichi di lavoro.

Tuttavia, occorre segnalare alcuni aspetti problematici.

Due di essi sono stati evidenziati anche nello scorso anno ed attengono alle questioni delle posizioni amministrative dirigenziali amministrative e alla polizia giudiziaria militare.

Quanto al primo, si ribadisce la preoccupazione in ordine alla carenza di posizioni amministrative dirigenziali in alcuni grandi uffici requirenti e giudicanti (dove, peraltro, esse erano esistenti fino a pochi anni fa). Come già in passato evidenziato, la complessità delle funzioni amministrative e giudiziarie svolte, nonché il numero di dipendenti in servizio, determina la necessità della presenza della figura del dirigente amministrativo negli uffici più grandi. In tal senso si segnala la necessità di provvedere al più presto.

Il secondo, invece, è costituito dalla nota questione della mancata costituzione di sezioni di polizia giudiziaria militare. Detta costituzione, in verità, è un adempimento che non implica particolari problemi, posto che si limiterebbe a dare una veste formale a qualcosa che già da anni opera concretamente. Ancora oggi, dunque, è necessario riproporre tale richiesta, confidando nella sensibilità del Sig. Ministro della Difesa.

A tali questioni ne va aggiunta un'altra non meno importante; essa attiene al progressivo esaurimento del personale civile con specifica esperienza nei servizi giudiziari di cancelleria e, fra questi, soprattutto fra i funzionari e direttori di segreteria e cancelleria.

Da vari anni a questa parte, infatti, le carenze organiche del personale civile in servizio negli uffici giudiziari militari è ripianato attraverso la mobilità interna al ministero della difesa, prelevando unità organiche da altri settori del ministero e non più, come in passato, anche attraverso specifici concorsi dedicati al reclutamento di segretari e cancellieri per la giustizia militare.

Le consistenti vacanze organiche esistenti in tutti gli uffici giudiziari militari (di ogni grado), unitamente al fatto che progressivamente si è nel tempo assottigliato il numero dei cancellieri formati nell'ambito giudiziario, è fonte di concreta preoccupazione per il futuro.

A nostro avviso, il ministero della difesa dovrà muoversi sollecitamente in due direzioni. Qualora non ritenga di procedere – come in passato – al reclutamento di personale giudiziario specializzato attraverso apposite procedure di concorso, dovrà provvedervi tempestivamente attraverso idonea procedura di mobilità interna, avendo cura, però, di assicurare due importanti condizioni: la prima, è quella di provvedere ad una accurata formazione professionale per riconvertire il personale in mobilità a mansioni completamente diverse e assai delicate, quali sono quelle dei servizi di cancelleria e di ausilio al magistrato. La seconda, è quella di fare in modo che tale mobilità riguardi personale giovane e non alla fine della carriera (come invece è finora quasi sempre avvenuto), giacché una riconversione professionale efficace – soprattutto in un settore delicato e complesso come quello giudiziario – può avvenire soltanto utilizzando risorse umane stimolate verso il cambiamento e con una prospettiva di carriera significativa (cosa che normalmente non avviene allorquando agli interessati mancano pochi o pochissimi anni di servizio).

4. Considerazioni finali

Cercando di sintetizzare il bilancio complessivo dell'anno e proiettarlo in una costruttiva prospettiva di miglioramento dell'esistente, ritengo utile indicare i seguenti profili qualificanti su cui intervenire:

- Polizia giudiziaria militare e attività del pubblico ministero militare: necessità della costituzione delle sezioni Polizia giudiziaria militare presso gli uffici del pubblico ministero militare nonché, in sede distaccata, presso grandi strutture militari nelle regioni più distanti dalle città sede di procure militari (in specie in Sardegna, Sicilia e Piemonte);
- Esterio: ineludibile e urgente è l'adempimento fissato dal legislatore nel lontano 2002 circa l'introduzione di un codice per le missioni all'estero; vale a dire l'adozione di una “*nuova legge organica sulla materia penale militare*“ per le missioni militari internazionali all'estero.
- Giurisprudenza: permane al livello giurisprudenziale la necessità di una indicazione di legittimità sull'articolo 165 cpmg (la cui importanza e centralità nel sistema del diritto penale militare umanitario è ben nota, anche per i riflessi politico

internazionali che spesso sono sottesi alle vicende a cui si riferisce) e sull'art 54 bis cpp sui conflitti positivi tra pubblici ministeri, onde risolvere un dibattito che da parecchio tempo vede impegnati gli organi requirenti delle due giurisdizioni ed eliminare dubbi e incertezze sulla materia.

- *Riforma della giustizia militare*: non può mancare, infine, un deciso riferimento alla necessità di riforma della giustizia militare, sia sotto l'aspetto del diritto sostanziale che di quello ordinamentale.

La questione è ben nota e dunque non occorre aggiungere molto a quanto già detto in passato.

Può qui soltanto rammentarsi che – fra le molteplici motivazioni che qualificano tale situazione come indilazionabile (e che non sembra il caso di ripetere in questa sede per l'ennesima volta) – vi sia quella del pieno rispetto della cornice costituzionale entro la quale è iscritta la giurisdizione militare.

Tale cornice normativa suppone l'attribuzione alla giurisdizione militare, per logica come per coerenza, di quelle fattispecie che sono in concreto offensive di interessi esclusivamente militari, e che quindi rientrano a pieno titolo nella nozione di reato militare così come indicato dall'art. 103 Cost. Solo in tal modo, evidentemente, sarebbe possibile ricondurre a razionalità, coerenza ed equilibrio un sistema normativo che attualmente è sostanzialmente privo di tali qualità; tanto privo da determinare storture, inefficienze, confusioni e duplicazioni che incidono significativamente in negativo sul principio del buon andamento sia dell'amministrazione militare che della giustizia penale militare.

Ed è dunque in tale cornice che Le chiedo, sig. Presidente, di dichiarare aperto l'anno giudiziario militare dell'anno 2021.

IL PROCURATORE GENERALE MILITARE
(Dott. Marco De Paolis)

ALLEGATI

***Procura Generale Militare della Repubblica
presso la Corte Militare di Appello***

01/01/2020 - 31/12/2020

ATTIVITA' dell'UFFICIO

| | | | |
|-----------|--|--|------------|
| 1. | PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI le SENTENZE | | 860 |
| 2. | IMPUGNAZIONI | | 20 |
| | 2.6.1. | Appelli | 18 |
| | 2.6.2. | Ricorsi | 2 |
| | 2.6.2.1. | In cassazione | 2 |
| | 2.6.2.2. | Immediati | 0 |
| 3. | PARTECIPAZIONE a UDIENZE | | 52 |
| | 3.1. | In Corte Militare di Appello | 44 |
| | 3.1.1. | Udienze dibattimentali | 29 |
| | 3.1.2. | Udienze in camera di Consiglio | 15 |
| | 3.2. | Udienze presso il Tribunale Militare di Sorveglianza | 8 |
| | 3.3. | In sostituzione, ai sensi dell'art. 53, comma 3, c.p.p. | 0 |
| 4. | AVOCAZIONI | | 1 |
| | 4.1. | Avocazione delle indagini ai sensi dell'art 372 c.p.p. | 0 |
| | 4.2. | Avocazione delle indagini ai sensi dell'art 409 comma 3 c.p.p. | 1 |
| | 4.3. | Avocazione delle indagini ai sensi dell'art. 421 bis c.p.p. | 0 |
| 5. | ESECUZIONE PENALE | | 5 |
| | 5.1. | Pendenti al 01/01/2020 | 5 |
| | 5.2. | Sopravvenute | 3 |
| | 5.3. | Esaurite | 2 |
| | 5.3. | Pendenti al 31/12/2020 | 6 |

Procedimenti trattati dalle Procure Militari della Repubblica

ISCRIZIONI

Dati nazionali

2019

2020

| | | | | | | |
|--|----------------|-------------|--|----------------|-------------|--|
| | NOTI | 1312 | | NOTI | 1305 | |
| | IGNOTI | 273 | | IGNOTI | 252 | |
| | Mod. 45 | 2111 | | Mod. 45 | 1641 | |
| | Mod. 46 | 530 | | Mod. 46 | 564 | |
| | totale | 4226 | | totale | 3762 | |

Procedimenti trattati dalle Procure Militari della Repubblica

ISCRIZIONI

Dati locali

2019

2020

| | NOTI | IGNOTI | Mod. 45 | Mod. 46 | | NOTI | IGNOTI | Mod. 45 | Mod. 46 |
|-------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|
| Procura Militare VERONA | 488 | 77 | 412 | 136 | Procura Militare VERONA | 452 | 79 | 298 | 155 |
| Procura Militare ROMA | 436 | 97 | 512 | 229 | Procura Militare ROMA | 409 | 95 | 417 | 217 |
| Procura Militare NAPOLI | 388 | 99 | 1187 | 165 | Procura Militare NAPOLI | 444 | 78 | 926 | 192 |
| totale | 1312 | 273 | 2111 | 530 | totale | 1305 | 252 | 1641 | 564 |

Procedimenti trattati dalle Procure Militari della Repubblica

Comparazione

PENDENTI - SOPRAVVENUTI - ESAURITI

Dati nazionali

2019


| | | | | |
|---------------------------|----------------------|---|----------------------------|----------------------------|
| PENDENTI al 1° gennaio | SOPRAVVVENUTI | TOTALE dei PROCEDIMENTI TRATTATI nell'ANNO | ESAURITI | PENDENTI al 31 dicembre |
| 754 | 1585 | 2339 | 1492 | 847 |
| | di cui | SOPRAVVVENUTI in più rispetto al 2018 (1483) | ESAURITI sul totale | |
| | NOTI | | | |
| | IGNOTI | | | |
| | 1312 | 273 | 7% | 64% |

2020

| | | | | |
|---------------------------|----------------------|---|----------------------------|----------------------------|
| PENDENTI al 1° gennaio | SOPRAVVVENUTI | TOTALE dei PROCEDIMENTI TRATTATI nell'ANNO | ESAURITI | PENDENTI al 31 dicembre |
| 847 | 1557 | 2404 | 1488 | 916 |
| | di cui | SOPRAVVVENUTI in meno rispetto al 2019 | ESAURITI sul totale | |
| | NOTI | | | |
| | IGNOTI | | | |
| | 1305 | 252 | 2% | 62% |

Procedimenti trattati dalle Procure Militari della Repubblica**COMPARAZIONE
ISCRIZIONI - PROCEDIMENTI ESAURITI**

Dati nazionali



Procedimenti trattati dalle Procure Militari della Repubblica

Procedimenti ESAURITI (NOTI e IGNOTI)

Dati locali

2019


2020

| | esauriti con Richiesta di Archiviazione | esauriti con Richiesta di Rinvio a giudizio (ordinario) | esauriti con Richiesta di giudizio speciale | esauriti con altro tipo di provvedimento | | esauriti con Richiesta di Archiviazione | esauriti con Richiesta di Rinvio a giudizio (ordinario) | esauriti con Richiesta di giudizio speciale | esauriti con altro tipo di provvedimento |
|-------------------------------|---|---|---|--|-------------------------------|---|---|---|--|
| Procura Militare VERONA | 379 | 96 | 3 | 24 | Procura Militare VERONA | 358 | 123 | 5 | 29 |
| Procura Militare ROMA | 344 | 161 | 11 | 72 | Procura Militare ROMA | 251 | 92 | 15 | 52 |
| Procura Militare NAPOLI | 239 | 109 | 6 | 48 | Procura Militare NAPOLI | 377 | 132 | 3 | 50 |
| Totale 1492 | 962 | 366 | 20 | 144 | Totale 1487 | 986 | 347 | 23 | 131 |

Procedimenti trattati dalle Procure Militari della Repubblica

COMPARAZIONE
tra i DATI dei PROCEDIMENTI PENDENTI
con quelli: 1. SOPRAVVENUTI nell'ANNO
2. ESAURITI nell'ANNO

Anno 2020



Dati Nazionali

| | |
|--|-------------|
| Pendenti al 1 gennaio | 847 |
| Sopravvenuti noti | 1305 |
| Sopravvenuti ignoti | 252 |
| Esauriti con richiesta di archiviazione | 986 |
| Esauriti con richiesta di giudizio ordinario | 347 |

| | |
|---|------------|
| Esauriti con rito speciale | 23 |
| Esauriti per competenza ad altra Autorità Giudiziaria | 82 |
| Altrimenti esauriti | 49 |
| Pendenti al 31 dicembre | 917 |

Procure Militari della Repubblica

| | Numero complessivo delle iscrizioni nel registro degli atti <u>non</u> costituenti notizie di reato | | Procedimenti provenienti dal registro Mod.45 e successivamente iscritti nel registro generale notizie di reato | |
|-----------------------------------|---|-------------|--|------------|
| | <i>(MOD. 45)</i> | | <i>(MOD. 21)</i> | |
| | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2019 | Anno 2020 |
| Procura Militare di Verona | 412 | 298 | 19 | 10 |
| Procura Militare di Roma | 512 | 417 | 17 | 27 |
| Procura Militare di Napoli | 1187 | 926 | 83 | 79 |
| <i>Totale nazionale</i> | 2111 | 1641 | 119 | 116 |

Numero dei reati militari iscritti

Confronto 2019 2020

| VERONA | | ROMA | | NAPOLI | | TOTALE | |
|--------|------|------|------|--------|------|--------|------|
| 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |

| REATI CONTRO LA FEDELTA' E LA DIFESA MILITARE | | | | | | | | | |
|---|---|---|----|---|---|---|---|----|---|
| <i>Esecuzione di disegni, introduzione in luoghi militari a scopo di spionaggio (art. 89 bis c.p.m.p.)</i> | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| <i>Esecuzione indebita di disegni; introduzione clandestina; possesso ingiustificato mezzi di spionaggio (art. 90 c.p.m.p.)</i> | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| <i>Offesa all'onore ed al prestigio del Presidente della Repubblica (art. 79 c.p.m.p.)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| <i>Procacciamento di notizie segrete, a scopo di spionaggio (art. 88 c.p.m.p.)</i> | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| <i>Procacciamento di notizie segrete, non a scopo di spionaggio (art.89 c.p.m.p.)</i> | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| <i>Procacciamento di notizie segrete, non a scopo di spionaggio - iatigazione ed offerta (art.89, 98 c.p.m.p.)</i> | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| <i>Procacciamento o rivelazione di notizie riservate (art. 93 c.p.m.p.)</i> | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| <i>Rivelazione di notizie segrete, non a scopo di spionaggio - agevolazione colposa (artt. 91 e 97 c.p.m.p.)</i> | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| <i>Rivelazione di notizie segrete, non a scopo di spionaggio - istigazione od offerta (artt. 91 e 98 c.p.m.p.)</i> | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| <i>Soppressione, distruzione, sottrazione di atti, documenti (art. 85 c.p.m.p.)</i> | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| <i>Vilipendio alla nazione italiana (art. 82 c.p.m.p.)</i> | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| <i>Vilipendio della repubblica, istituzioni, forze armate (art. 81 c.p.m.p.)</i> | 1 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 3 | 15 | 6 |

| REATI CONTRO LA PERSONA | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|----|----|----|--|-----|-----|
| <i>Diffamazione (art 227 c.p.m.p.)</i> | 19 | 33 | 47 | 55 | 60 | 46 | | 126 | 134 |
| <i>Ingiuria (art. 226 c.p.m.p.)</i> | 11 | 12 | 40 | 31 | 6 | 9 | | 57 | 52 |
| <i>Lesione personale (art. 223 c.p.m.p.)</i> | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | | 13 | 10 |
| <i>Minaccia (art. 229 c.p.m.p.)</i> | 3 | 12 | 6 | 10 | 5 | 3 | | 14 | 25 |
| <i>Percosse (art. 222 c.p.m.p.)</i> | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | | 10 | 6 |

| VERONA | | ROMA | | NAPOLI | | TOTALE | |
|--------|------|------|------|--------|------|--------|------|
| 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |

| REATI CONTRO IL SERVIZIO E LA DISCIPLINA | | | | | | | |
|---|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|
| <i>Abbandono del convoglio o colposa separazione da esso</i> | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| <i>Abbandono di posto o violata consegna da parte di militare di guardia o servizio (art. 120 c.p.m.p.)</i> | 47 | 72 | 36 | 36 | 65 | 35 | 148 |
| <i>Abbandono di posto o violata consegna da parte di militare di sentinella (art. 118 c.p.m.p.)</i> | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| <i>Abuso nel lavoro nelle officine o in altri laboratori militari (art. 136 c.p.m.p.)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| <i>Abuso nell'imbarco di merci o passeggeri (art. 135 c.p.m.p.)</i> | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| <i>Acquisto o ritenzione di effetti militari (art. 166 c.p.m.p.)</i> | 18 | 7 | 20 | 12 | 16 | 19 | 54 |
| <i>Allontanamento illecito (art. 147 c.p.m.p.)</i> | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| <i>Attività sediziosa (art. 182 c.p.m.p.)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| <i>Cospirazione per compromettere sicurezza posto o autorità comandante (art. 179 c.p.m.p.)</i> | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| <i>Danneggiamento colposo di edifici militari (art. 168 c.p.m.p., 43 c.p.)</i> | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Danneggiamento di edifici militari (art. 168 c.p.m.p.)</i> | 5 | 3 | 4 | 8 | 9 | 6 | 18 |
| <i>Diserzione (art. 148 c.p.m.p.)</i> | 19 | 16 | 10 | 5 | 13 | 4 | 42 |
| <i>Diserzione immediata (art. 149 c.p.m.p.)</i> | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| <i>Disobbedienza (art. 173 c.p.m.p.)</i> | 13 | 20 | 16 | 17 | 30 | 28 | 59 |
| <i>Distruzione colposa o deterioramento colposo di cose mobili militari (art. 169 e 170 c.p.m.p.)</i> | 234 | 205 | 10 | 6 | 12 | 105 | 256 |
| <i>Distruzione o alienazione di effetti di vestiario o equipaggiamento militare (art. 165 c.p.m.p.)</i> | 4 | 7 | 12 | 16 | 3 | 24 | 19 |
| <i>Distruzione o alienazione di oggetti di armamento militare (art. 164 c.p.m.p.)</i> | 3 | 3 | 7 | 18 | 25 | 18 | 35 |
| <i>Distruzione o deterioramento di cose mobili militari (art. 169 c.p.m.p.)</i> | 2 | 2 | 79 | 106 | 27 | 50 | 108 |
| <i>Distruzione o sabotaggio di opere militari (art. 167 c.p.m.p.)</i> | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| <i>Divulgazione di notizie segrete o riservate (art. 127 c.p.m.p.)</i> | 2 | 1 | 4 | 11 | 1 | 2 | 7 |
| <i>Forzata consegna (art. 140 c.p.m.p.)</i> | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 |
| <i>Inadempienza nelle somministrazioni militari (art. 132 c.p.m.p.)</i> | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Insubordinazione con minaccia o ingiuria (art. 189 c.p.m.p.)</i> | 28 | 25 | 13 | 13 | 36 | 32 | 77 |

| VERONA | | ROMA | | NAPOLI | | TOTALE | |
|--------|------|------|------|--------|------|--------|------|
| 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |

| <i>segue: REATI CONTRO IL SERVIZIO E LA DISCIPLINA</i> | | | | | | | | |
|---|----|----|----|---|----|----|----|----|
| <i>Insubordinazione con violenza (art.186 c.p.m.p.)</i> | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 11 | 8 |
| <i>Investimento o incaglio colposo o avaria colposa di nave o aeromobile (art. 108 c.p.m.p.)</i> | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| <i>Investimento, incaglio o avaria di nave o aeromobile (art. 107 c.p.m.p.)</i> | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| <i>Istigazione a commettere reati militari (art. 212 c.p.m.p.)</i> | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| <i>Istigazione di militari a disobbedire alle leggi (art. 213 c.p.m.p.)</i> | 0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 10 | 11 |
| <i>Manifestazione e grida sediziose (art. 183 c.p.m.p.)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| <i>Minaccia a un inferiore per costringerlo a fare atti contrari ai propri doveri (art. 146 c.p.m.p.)</i> | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| <i>Minaccia o ingiuria a un inferiore (art.196 c.p.m.p.)</i> | 12 | 19 | 10 | 9 | 39 | 41 | 61 | 69 |
| <i>Omessa presentazione in servizio (art. 123 c.p.m.p.)</i> | 12 | 10 | 1 | 2 | 6 | 8 | 19 | 20 |
| <i>Omissione di soccorso o di protezione in caso di pericolo (art. 113 c.p.m.p.)</i> | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| <i>Omesso impedimento di reati militari (art. 138 c.p.m.p.)</i> | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| <i>Omesso rapporto (art. 100 c.p.m.p.)</i> | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| <i>Perdita colposa o cattura colposa di nave o aeromobile (art. 106 c.p.m.p.)</i> | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| <i>Procurata inabilità o simulata infermità al fine di sottrarsi a doveri del servizio militare (art. 157 c.p.m.p.)</i> | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 27 | 26 | 28 |
| <i>Procurata infermità per sottrarsi temporaneamente al servizio militare (art. 158 c.p.m.p.)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| <i>Raccolta di sottoscrizioni per rimostranza o protesta. Adunanza di militari (art 184 c.p.m.p.)</i> | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| <i>Resistenza alla Forza Armata (art 143 c.p.m.p.)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| <i>Resistenza, minaccia o ingiuria a sentinella, vedetta o scolta (art. 141 c.p.m.p.)</i> | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| <i>Rivelazione di notizie segrete, non a scopo di spionaggio (art. 91 c.p.m.p.)</i> | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| <i>Simulazione d'infermità (art. 161 c.p.m.p.)</i> | 37 | 23 | 26 | 9 | 0 | 0 | 63 | 32 |
| <i>Ubriachezza in servizio (art. 139 c.p.m.p.)</i> | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 5 | 9 |
| <i>Violazione, soppressione, omessa consegna di dispacci; rivelazione contenuto comunicazioni (art. 128 c.p.m.p.)</i> | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| <i>Violazione o sottrazione di corrispondenza commessa dall'addetto servizio postale (art.124 c.p.m.p.)</i> | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| <i>Violenza contro un inferiore (art. 195 c.p.m.p.)</i> | 11 | 3 | 2 | 3 | 11 | 8 | 24 | 14 |

| VERONA | | ROMA | | NAPOLI | | TOTALE | |
|--------|------|------|------|--------|------|--------|------|
| 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |

| REATI CONTRO IL PATRIMONIO O CONTRO L'AMMINISTRAZIONE MILITARE | | | | | | | | |
|---|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| <i>Appropriazione indebita (art. 235 c.p.m.p.)</i> | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| <i>Collusione, peculato o delitti finanziari del militare della guardia di finanza (art.3 l.1833/41, 314 c.p.)</i> | 15 | 7 | 3 | 1 | 7 | 2 | 25 | 10 |
| <i>Furto d'uso o su cose di tenue valore o oggetti vestiario o equipaggiamento (art. 233 c.p.m.p.)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| <i>Furto Militare (art. 230 c.p.m.p.)</i> | 35 | 37 | 44 | 40 | 41 | 25 | 120 | 102 |
| <i>Furto militare a danno dell'Amministrazione Militare (art. 230 c.p.m.p.)</i> | 9 | 17 | 0 | 0 | 30 | 22 | 39 | 39 |
| <i>Malversazione a danno di militari (art. 216 c.p.m.p.)</i> | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| <i>Peculato militare (art. 215 c.p.m.p.)</i> | 13 | 14 | 27 | 17 | 17 | 12 | 57 | 43 |
| <i>Ricettazione (art. 237 c.p.m.p.)</i> | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| <i>Truffa (art. 234 c.p.m.p.)</i> | 3 | 0 | 94 | 100 | 0 | 0 | 97 | 100 |
| <i>Truffa ai danni dell'Amministrazione Militare (art. 234 c.p.m.p.)</i> | 76 | 63 | 0 | 0 | 123 | 114 | 199 | 177 |

| REATI DI FALSO | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|----|
| <i>Falso in fogli di licenza, di via e simili (art. 220 c.p.m.p.)</i> | 0 | 3 | 0 | 6 | 5 | 3 | 5 | 12 |
| <i>Usurpazione di decorazioni o distintivi militari (art.221 c.p.m.p.)</i> | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |


| CODICE PENALE MILITARE DI GUERRA | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <i>Violenza di militari italiani contro privati nemici (art. 185 c.p.m.g.)</i> | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| TOTALE | 664 | 662 | 577 | 570 | 649 | 685 | 1890 | 1917 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|

Numero dei reati militari iscritti

Suddivisione per Uffici

Anno 2020



Dati nazionali

| | |
|---|-------------|
| <i>Reati contro la persona</i> | <i>227</i> |
| <i>Reati contro il servizio e la disciplina</i> | <i>1179</i> |
| <i>Reati contro il patrimonio</i> | <i>477</i> |
| <i>Altri reati</i> | <i>34</i> |
| TOTALE | 1917 |

Numero di militari iscritti nel registro degli indagati

Confronto 2019 2020

| VERONA | | ROMA | | NAPOLI | | TOTALE | |
|--------|------|------|------|--------|------|--------|------|
| 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |

| REATI CONTRO LA FEDELTA' E LA DIFESA MILITARE | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|
| <i>Esecuzione di disegni, introduzione in luoghi militari a scopo di spionaggio (art. 89 bis c.p.m.p.)</i> | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| <i>Offesa all'onore ed al prestigio del Presidente della Repubblica (art. 79 c.p.m.p.)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| <i>Procacciamento di notizie segrete, a scopo di spionaggio (art. 88 c.p.m.p.)</i> | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| <i>Procacciamento di notizie segrete, non a scopo di spionaggio (art.89 c.p.m.p.)</i> | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| <i>Procacciamento o rivelazione di notizie riservate (art. 93 c.p.m.p.)</i> | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| <i>Rivelazione di notizie segrete, non a scopo di spionaggio - istigazione od offerta (artt. 91 e 98 c.p.m.p.)</i> | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| <i>Vilipendio alla nazione italiana (art. 82 c.p.m.p.)</i> | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| <i>Vilipendio della repubblica, istituzioni, forze armate (art. 81 c.p.m.p.)</i> | 1 | 1 | 9 | 0 | 2 | 3 | 12 | 4 | 4 |

| REATI CONTRO LA PERSONA | | | | | | | | |
|--|----|----|----|----|----|----|-----|-----|
| <i>Diffamazione (art 227 c.p.m.p.)</i> | 16 | 27 | 40 | 44 | 51 | 38 | 107 | 109 |
| <i>Ingiuria (art. 226 c.p.m.p.)</i> | 9 | 9 | 40 | 37 | 4 | 9 | 53 | 55 |
| <i>Lesione personale (art. 223 c.p.m.p.)</i> | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 13 | 7 |
| <i>Minaccia (art. 229 c.p.m.p.)</i> | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 2 | 13 | 15 |
| <i>Percosse (art. 222 c.p.m.p.)</i> | 3 | 1 | 5 | 7 | 1 | 0 | 9 | 8 |

| VERONA | | ROMA | | NAPOLI | | TOTALE | |
|--------|------|------|------|--------|------|--------|------|
| 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |

| REATI CONTRO IL SERVIZIO E LA DISCIPLINA | | | | | | | |
|---|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|
| <i>Abbandono del convoglio o colposa separazione da esso</i> | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| <i>Abbandono di posto o violata consegna da parte di militare di guardia o servizio (art. 120 c.p.m.p.)</i> | 50 | 68 | 40 | 44 | 72 | 162 | 164 |
| <i>Abbandono di posto o violata consegna da parte di militare di sentinella (art. 118 c.p.m.p.)</i> | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| <i>Abuso nel lavoro nelle officine o in altri laboratori militari (art 136 c.p.m.p.)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| <i>Abuso nell'imbarco di merci o passeggeri (art. 135 c.p.m.p.)</i> | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| <i>Acquisto o ritenzione di effetti militari (art. 166 c.p.m.p.)</i> | 14 | 4 | 18 | 11 | 8 | 40 | 29 |
| <i>Allontanamento illecito (art. 147 c.p.m.p.)</i> | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 8 | 5 |
| <i>Attività sediziosa (art. 182 c.p.m.p.)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| <i>Cospirazione per compromettere sicurezza posto o autorità comandante (art 179 c.p.m.p.)</i> | 1 | 0 | 14 | 4 | 1 | 16 | 4 |
| <i>Danneggiamento colposo di edifici militari (art. 168 c.p.m.p., 43 c.p.)</i> | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| <i>Danneggiamento di edifici militari (art. 168 c.p.m.p.)</i> | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 |
| <i>Diserzione (art. 148 c.p.m.p.)</i> | 19 | 16 | 10 | 5 | 13 | 42 | 25 |
| <i>Diserzione immediata (art.149 c.p.m.p.)</i> | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| <i>Disobbedienza (art. 173 c.p.m.p.)</i> | 13 | 20 | 18 | 19 | 30 | 61 | 69 |
| <i>Distruzione colposa o deterioramento colposo di cose mobili militari (artt. 169 e 170 c.p.m.p.)</i> | 223 | 196 | 12 | 6 | 11 | 246 | 304 |
| <i>Distruzione o alienazione di effetti di vestiario o equipaggiamento militare (art. 165 c.p.m.p.)</i> | 2 | 5 | 12 | 14 | 3 | 17 | 41 |
| <i>Distruzione o alienazione di oggetti di armamento militare (art. 164 c.p.m.p.)</i> | 1 | 2 | 7 | 14 | 25 | 33 | 28 |
| <i>Distruzione o deterioramento di cose mobili militari (art. 169 c.p.m.p.)</i> | 0 | 2 | 88 | 116 | 22 | 110 | 161 |
| <i>Distruzione o sabotaggio di opere militari (art. 167 c.p.m.p.)</i> | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| <i>Divulgazione di notizie segrete o riservate (art. 127 c.p.m.p.)</i> | 2 | 1 | 8 | 11 | 1 | 11 | 14 |
| <i>Forzata consegna (art. 140 c.p.m.p.)</i> | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 |
| <i>Inadempienza nelle somministrazioni militari (art 132 c.p.m.p.)</i> | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| <i>Insubordinazione con minaccia o ingiuria (art. 189 c.p.m.p.)</i> | 25 | 25 | 18 | 15 | 32 | 75 | 64 |

| VERONA | | ROMA | | NAPOLI | | TOTALE | |
|--------|------|------|------|--------|------|--------|------|
| 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |

| <i>segue: REATI CONTRO IL SERVIZIO E LA DISCIPLINA</i> | | | | | | | | |
|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| <i>Insubordinazione con violenza (art.186 c.p.m.p.)</i> | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 11 | 8 |
| <i>Investimento o incaglio colposo o avaria colposa di nave o aeromobile (art. 108 c.p.m.p.)</i> | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 13 |
| <i>Investimento, incaglio o avaria di nave o aeromobile (art. 107 c.p.m.p.)</i> | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| <i>Istigazione a commettere reati militari (art. 212 c.p.m.p.)</i> | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| <i>Istigazione di militari a disobbedire alle leggi (art. 213 c.p.m.p.)</i> | 0 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 9 | 7 |
| <i>Manifestazione e grida sediziose (art. 183 c.p.m.p.)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| <i>Minaccia a un inferiore per costringerlo a fare atti contrari ai propri doveri (art. 146 c.p.m.p.)</i> | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| <i>Minaccia o ingiuria a un inferiore (art.196 c.p.m.p.)</i> | 12 | 18 | 12 | 10 | 32 | 29 | 56 | 57 |
| <i>Omessa presentazione in servizio (art. 123 c.p.m.p.)</i> | 12 | 9 | 1 | 1 | 6 | 8 | 19 | 18 |
| <i>Omissione di soccorso o di protezione in caso di pericolo (art. 113 c.p.m.p.)</i> | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| <i>Procurata inabilità o simulata infermità al fine di sottrarsi a doveri del servizio militare (art. 157 c.p.m.p.)</i> | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 28 |
| <i>Procurata infermità per sottrarsi temporaneamente al servizio militare (art. 158 c.p.m.p.)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| <i>Raccolta di sottoscrizioni per rimostranza o protesta. Adunanza di militari (art 184 c.p.m.p.)</i> | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 |
| <i>Resistenza alla Forza Armata (art 143 c.p.m.p.)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| <i>Resistenza, minaccia o ingiuria a sentinella, vedetta o scolta (art. 141 c.p.m.p.)</i> | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| <i>Rivelazione di notizie segrete, non a scopo di spionaggio (art. 91 c.p.m.p.)</i> | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| <i>Simulazione d'infermità (art. 161 c.p.m.p.)</i> | 37 | 23 | 30 | 9 | 0 | 0 | 67 | 32 |
| <i>Ubriachezza in servizio (art. 139 c.p.m.p.)</i> | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 5 | 9 |
| <i>Violazione, soppressione, omessa consegna di dispacci; rivelazione contenuto comunicazioni (art. 128 c.p.m.p.)</i> | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| <i>Violazione o sottrazione di corrispondenza commessa dall'addetto servizio postale (art.124 c.p.m.p.)</i> | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| <i>Violenza contro un inferiore (art. 195 c.p.m.p.)</i> | 11 | 3 | 4 | 3 | 12 | 7 | 27 | 13 |

| VERONA | | ROMA | | NAPOLI | | TOTALE | |
|--------|------|------|------|--------|------|--------|------|
| 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |

| REATI CONTRO IL PATRIMONIO O CONTRO L'AMMINISTRAZIONE MILITARE | | | | | | | | |
|---|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| <i>Appropriazione indebita (art. 235 c.p.m.p.)</i> | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| <i>Collusione, peculato o delitti finanziari del militare della guardia di finanza (art.3 l.1833/41, 314 c.p.)</i> | 15 | 7 | 4 | 1 | 6 | 2 | 25 | 10 |
| <i>Furto d'uso o su cose di tenue valore o oggetti vestiario o equipaggiamento (art. 233 c.p.m.p.)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| <i>Furto Militare (art. 230 c.p.m.p.)</i> | 9 | 9 | 15 | 8 | 6 | 1 | 30 | 18 |
| <i>Furto militare a danno dell'Amministrazione Militare (art. 230 c.p.m.p.)</i> | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 9 | 13 |
| <i>Malversazione a danno di militari (art. 216 c.p.m.p.)</i> | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| <i>Peculato militare (art. 215 c.p.m.p.)</i> | 11 | 10 | 32 | 15 | 17 | 16 | 60 | 41 |
| <i>Ricettazione (art. 237 c.p.m.p.)</i> | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| <i>Truffa (art. 234 c.p.m.p.)</i> | 2 | 0 | 114 | 123 | 0 | 0 | 116 | 123 |
| <i>Truffa ai danni dell'Amministrazione Militare (art. 234 c.p.m.p.)</i> | 75 | 62 | 0 | 0 | 132 | 136 | 207 | 198 |

| REATI DI FALSO | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|----|---|----|----|
| <i>Falso in fogli di licenza, di via e simili (art. 220 c.p.m.p.)</i> | 0 | 3 | 0 | 6 | 17 | 3 | 17 | 12 |
| <i>Usurpazione di decorazioni o distintivi militari (art.221 c.p.m.p.)</i> | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| TOTALE | | | | | | | | |
| | 592 | 565 | 608 | 564 | 574 | 632 | 1774 | 1761 |

MILITARI ISCRITTI nel REGISTRO degli INDAGATI

Suddivisione per Forza Armata (dati locali)

2020

| |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|---|---|---|---|---|
| | <i>Esercito Italiano</i> | <i>Aeronautica Militare</i> | <i>Marina Militare</i> | <i>Arma dei Carabinieri</i> | <i>Guardia di Finanza</i> |
| Procura Militare VERONA | 163 | 29 | 31 | 287 | 55 |
| 565 | | | | | |
| Procura Militare ROMA | 206 | 85 | 44 | 196 | 33 |
| 564 | | | | | |
| Procura Militare NAPOLI | 64 | 58 | 75 | 369 | 66 |
| 632 | | | | | |
| Totale | 433 | 172 | 150 | 852 | 154 |
| 1761 | | | | | |

MILITARI ISCRITTI nel REGISTRO degli INDAGATI

*Suddivisione per grado
Confronto 2019 - 2020*

| | 2019 | | | | 2020 | | | |
|----------------------|------------|---------------|------------|-------------|-----------|---------------|----------|-------------|
| | Ufficiali | Sottufficiali | Graduati | Totale | Ufficiali | Sottufficiali | Graduati | Totale |
| Carabinieri | 62 | 307 | 494 | 863 | 39 | 313 | 500 | 852 |
| Esercito italiano | 92 | 70 | 292 | 454 | 90 | 87 | 256 | 433 |
| Aeronautica Militare | 42 | 81 | 49 | 172 | 35 | 85 | 52 | 172 |
| Guardia di Finanza | 14 | 80 | 73 | 167 | 12 | 79 | 63 | 154 |
| Marina Militare | 19 | 61 | 38 | 118 | 31 | 67 | 52 | 150 |
| Totali | 229 | 599 | 946 | 1774 | 207 | 631 | 923 | 1761 |

Tempi medi di definizione dei procedimenti

Dati Nazionali

Tempi medi per la richiesta di rinvio a giudizio:

| Anno 2019 | Anno 2020 |
|-------------------|--------------------|
| 8 mesi e 9 giorni | 9 mesi e 17 giorni |

Tempi medi per la richiesta di archiviazione:


| Anno 2019 | Anno 2020 |
|-------------------|-------------------|
| 4 mesi e 1 giorno | 4 mesi e 2 giorni |

Tempi medi di definizione dei procedimenti distinti per ufficio

Richiesta di rinvio a giudizio (giorni)



Richiesta di archiviazione (giorni)



TEMPI di DEFINIZIONE dei PROCEDIMENTI di 1° GRADO dei TRIBUNALI MILITARI

REATI MILITARI COMMESSI da APPARTENENTI alle FF.AA.

PERIODO di RIFERIMENTO: DATA del FATTO - DATA SENTENZA di 1° GRADO

ANNO 2020

| VERONA | | |
|---------------|-------------|---------------|
| <i>anni</i> | <i>mesi</i> | <i>giorni</i> |
| 2 | 11 | 25 |

| ROMA | | |
|-------------|-------------|---------------|
| <i>anni</i> | <i>mesi</i> | <i>giorni</i> |
| 2 | 3 | 6 |

| NAPOLI | | |
|---------------|-------------|---------------|
| <i>anni</i> | <i>mesi</i> | <i>giorni</i> |
| 2 | 9 | 22 |

| MEDIA NAZIONALE | | |
|------------------------|-------------|---------------|
| <i>anni</i> | <i>mesi</i> | <i>giorni</i> |
| 2 | 8 | 16 |

Tempi medi dei procedimenti (giorni)

